



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Approvato con Deliberazione n. 4 del 06/05/2014

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI	3
ART. 3 – FUNZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	4
ART. 4 – CONTROLLO STRATEGICO	4
ART. 5 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI DELL'ATTIVITÀ	5
ART. 6 – COMPOSIZIONE E NOMINA	5
ART. 7 – COMPENSO DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE ESTERNO DELL'OIV	5
ART. 8 – REQUISITI DEL COMPONENTE DELL'OIV	5
ART. 9 – SEDE ORGANIZZATIVA E FUNZIONAMENTO	6
ART. 10 – RELAZIONI CON ALTRI ORGANI E UNITÀ ORGANIZZATIVE	7
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE	7

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, disciplina, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall’Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito nominato OIV.

Art. 2 – Funzioni e compiti

1. L’OIV, ai sensi del comma 2 art 14 D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, sostituisce il controllo interno ed opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili di gestione.

2. L’OIV esercita le funzioni previste dalla legge ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, della trasparenza e l’integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

c) esprime un parere obbligatorio sulle metodologie;

d) supporta l’organo politico amministrativo e la direzione nella definizione degli obiettivi strategici, verificando la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati,

e) propone all’Amministratore Unico, sulla base del sistema vigente, la valutazione annuale del Direttore Generale;

f) valida la Relazione sulla Performance, assicurando la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

g) analizza il livello di evoluzione del Ciclo di gestione della Performance ed individua le aree di miglioramento, da tradursi in obiettivi condivisi da inserire nel Piano della Performance;

h) accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell’Ente a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, di qualità, di miglioramento e di innovazione dei servizi nell’ambito del fondo per le risorse decentrate e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza;

i) applica le linee guida, le metodologie e gli strumenti predisposti dall’ANAC (ex CIVIT), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 27/10/2009 n. 150;

j) supporta l’interazione tra gli Organi di Indirizzo politico ed i dirigenti di vertice, nonché tra quest’ultimi ed i dirigenti ed i responsabili delle unità organizzative;

k) promuove e garantisce l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;

l) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

m) garantisce ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo vigenti.

Art. 3 – Funzioni in materia di valutazione dei dirigenti

1. L'OIV svolge le attività di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in particolare i risultati del personale con qualifica dirigenziale. Più precisamente:

a) propone all'Amministratore Unico la valutazione dei Dirigenti; in particolare, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini della valutazione, tiene in considerazione i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;

b) verifica i risultati dell'attività dei dirigenti e compie le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.

2. Le valutazioni dei dirigenti tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.

3. L'OIV, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del Dirigente, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, nelle modalità e nei tempi previsti dal Sistema permanente di Misurazione e Valutazione.

4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide di norma con l'esercizio economico.

5. I Dirigenti sono tenuti a collaborare con l'OIV per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'Organismo stesso.

6. I Dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con l'OIV.

Art. 4 – Controllo strategico

1. L'OIV verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico.

2. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei programmi, dei possibili rimedi.

Art. 5 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. Il componente dell'OIV si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.
3. L'OIV relaziona, ogni trimestre, avvalendosi anche delle indicazioni fornite dal controllo di gestione, agli Organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e fornisce proposte migliorative dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

Art. 6 – Composizione e nomina

1. L'OIV è composto da un componente esterno di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. La nomina del componente esterno è effettuata dall'Amministratore Unico a seguito o di procedura selettiva ad evidenza pubblica o a seguito di nomina diretta ai sensi dell'art. 7 co. 6 quater D. Lgs. 165.
3. Qualora si ricorra a procedura selettiva viene bandito dal Direttore dell'Ente un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione e successiva valutazione dei curriculum e delle relazioni accompagnatorie. Nel corso dell'istruttoria, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione accompagnatoria, anche tramite un colloquio a cura dell'Amministratore Unico o di suoi delegati. Gli interessati saranno chiamati ad illustrare la relazione accompagnatoria, le loro esperienze professionali significative e ad esporre l'attività e gli obiettivi che l'OIV è tenuto a perseguire.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, il curriculum ed il compenso previsto del componente.
5. La durata della nomina è triennale e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
6. I candidati nominati dovranno far pervenire la propria accettazione, entro 7 giorni dalla comunicazione che sarà loro inoltrata.

Art. 7 – Compenso da corrispondere al componente esterno dell'OIV

Al componente esterno viene attribuito un compenso lordo annuo stabilito nella deliberazione di nomina e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, che viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.

Art. 8 - Requisiti del componente dell'OIV

1. Il componente dell'OIV deve possedere capacità intellettuali, manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di favorire diverse modalità di lavoro, nonché ave-

re un'appropriate preparazione utile a promuovere valori quali la trasparenza, l'integrità, la valutazione e la valorizzazione del merito e della premialità.

2. Il componente dell'OIV deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;

b) essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento degli studi universitari in ingegneria, economia, giurisprudenza;

c) per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio postuniversitario in profili afferenti ai settori dell'organizzazione e gestione del personale della P.A., del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance. In caso di possesso del titolo di cui al punto b), esso costituirà comunque titolo preferenziale;

d) in assenza di un titolo di studio post – universitario, è sufficiente il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità nella P.A. nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance.

3. Non può essere nominato componente dell'OIV il soggetto che ha superato la soglia dell'età necessaria per l'accesso alla pensione.

4. Non può essere nominato componente dell'OIV il soggetti che riveste incarichi pubblici elettivi, cariche politiche o in organizzazioni sindacali ovvero che han rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che ha rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

5. Non può altresì essere nominato quale componente dell'OIV:

- il coniuge, i parenti ed affini fino al quarto grado rispettivamente dei Sindaci, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali dell'Unione Terred'Acqua;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Per quanto non espressamente previsto relativamente al possesso dei requisiti e le cause ostative o conflitti di interessi alla nomina si rimanda a quanto stabilito con Deliberazione n. 12/2013 dell'ANAC (ex CIVIT).

Art. 9 -Sede organizzativa e funzionamento

1. L'OIV ha sede presso l'ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.

2 L'incarico è da svolgersi con impegno adeguato alle necessità relativamente alle funzioni attribuite, con almeno un incontro trimestrale presso gli uffici della sede aziendale.

3. In caso di dimissioni presentate dal componente dell'OIV deve essere garantito un pre-avviso di almeno trenta giorni.

4. Il nuovo componente dell'OIV sarà nominato entro il termine dei successivi trenta giorni previa acquisizione del prescritto parere dell'ANAC.

5 Il componente dell'OIV può essere revocato con provvedimento motivato dall'Amministratore Unico nei seguenti casi:

- sopraggiunta incompatibilità di cui all'art 8 commi 4 e 5 e 6;
- grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

6. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

7. Specifiche riunioni possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

8. Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche: ad ogni seduta viene redatto un verbale. I Verbali delle riunioni sono approvati nella medesima seduta o nella seduta successiva e sono pubblicati sul sito web dell'ente.

Art. 10 -Relazioni con altri Organi e Unità Organizzative

1. L'OIV per lo svolgimento delle funzioni assegnate, interloquisce costantemente con il Direttore Generale.

2. L'OIV si avvale del supporto tecnico del servizio controllo di gestione che, alle dipendenze del Direttore Generale, mette a disposizione le risultanze del controllo di gestione riferito ai centri di costo, all'allocazione delle risorse, ai costi dei singoli fattori produttivi ed ai risultati ottenuti.

3. Le unità organizzative mettono a disposizione il risultato dei controlli attuati sulla legittimità degli atti, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sulla gestione del personale e sullo stato di attuazione dei programmi operativi.

4. L'OIV determina annualmente i parametri di riferimento del controllo in riferimento alle indicazioni sia dell'Ufficio Controllo di Gestione sia degli Organi di vertice dell'Amministrazione.

5. Eventuali criticità riscontrate sono tempestivamente comunicate dall'OIV ai competenti Organi interni di controllo e di Amministrazione.

6. L'OIV individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con il Revisore Unico dei Conti e, ove necessario, si confronta e riporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° marzo 2014. Pertanto, a partire da tale data, eventuali disposizioni regolamentari vigenti presso l'Ente in contrasto con le norme qui contenute, risultano abrogate.